

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'UTILIZZAZIONE DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI APPARTENENTI AL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 50% DI N. 4 UNITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE – Revoca d'ufficio in via di autotutela, ex art. 21 quinquies, comma 1, della legge 241/1990 della procedura di selezione

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 24/2025 del 17/04/2025, integrata da successiva deliberazione n. 27/2025 del 12/05/2025, il Comune di Afragola ha proceduto ad approvare il programma di fabbisogno triennale 2025/2027, prevedendo in particolare per l'anno 2025 la copertura di n. 4 Istruttori Amministrativi/Contabili, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time al 50%, di durata non eccedente il 31 dicembre 2026, a valere sulle risorse del Fondo istituito per il rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.M. del 21 marzo 2025, pubblicato in G.U. serie generale n. 89 del 16 aprile 2025.
- con determina dirigenziale n. 955/2025 del 19/05/2025 si è proceduto ad approvare l' avviso di manifestazione d'interesse per l'utilizzo di graduatoria approvata da altri Enti pubblici, per la copertura di n. 4 Istruttori Amministrativi/Contabili, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time al 50%
- alla scadenza del termine previsto per la presentazione, risultano pervenute nei termini n. 125 domande di partecipazione.
- con determinazione n. 1155/2025 del 19/06/2025, integrata da successiva determinazione dirigenziale n. 1183/2025 del 25/06/2025 si approvava l'elenco dei candidati ammessi.
- con successiva deliberazione di G.C. n. 55/2025 del 08/08/2025 di integrazione del Fabbisogno di Personale 2025/2027 è stata disposta la revoca della procedura di assunzione di quattro Istruttori

Amministrativi/Contabili, a tempo determinato e part-time al 50%, alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto e della sopravvenienza di un nuovo interesse pubblico.

Richiamata:

- la giurisprudenza prevalente, che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.a. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto, in particolare, dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (Ex multis Cons. Stato, sez V, 8 febbraio 2010, n. 592; sez V, 12 febbraio 2010, n. 743; Sez v, 28 gennaio 2010. N. 363);

- la giurisprudenza amministrativa che ha ribadito come la revoca di un bando di concorso pubblico rientri nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, sent. nn. 4554/2011, 3401/2005, 6508/2003, 582/2020).

Dato atto che la revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente alla verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in:

- sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e di una nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario (...)

- per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza”, per effetto di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto di revoca, alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico (cfr. ex multis Cons. di Stato, sent. n. 5026/2016, sent. n. 554/2013);

Ritenuto, quindi, che il provvedimento di autotutela di revoca non lede posizioni giuridiche qualificate, essendo l'interesse dei potenziali partecipanti recessivo, rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso al legittimo espletamento della procedura.

Richiamato altresì il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di annullamento o revoca di un bando di concorso, stante la natura di atto amministrativo generale dello stesso, non è nemmeno richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, comma 1, L. 241/1990 (Consiglio di Stato, Sezione III, sent. Num. 4554 del 01.08.2011);

Dato atto, in particolare, che con riferimento all'onere di motivare la decisione di agire in autotutela, la revoca o l'annullamento d'ufficio di un pubblico concorso richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana, sent. n. 6037/2003). Viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo e giuridico, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela. Ciò in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento.

Consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che “....*La pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondato motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art 13 della L 241 del 1990 ...*” (Consiglio di Stato, sez III, sentenza 1 agosto 2011, n. 4554);

Visto l'art 21 quinquies, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i. secondo cui *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”*.

Ritenuto pertanto procedere alla revoca in via di autotutela della procedura di manifestazione di interesse rivolto agli idonei utilmente collocati nella graduatoria approvata da altri Enti del Comparto Funzioni Locali, per la copertura di n. 4 Istruttori Amministrativi/Contabili, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time al 50% e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Visto:

il D.lgs 267/2000 e successive modificazioni;

il D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni;

la legge 241/1990 e successive modificazioni;

il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA

1. di procedere per quanto sopra alla revoca d'ufficio in via di autotutela, ex art. 21 quinquies, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni, della procedura di manifestazione di interesse rivolto agli idonei utilmente collocati nella graduatoria approvata da altri Enti del Comparto Funzioni Locali, per la copertura di n. 4 Istruttori Amministrativi/Contabili, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time al 50% e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

2. Di pubblicare la presente all'albo pretorio e in Amministrazione Trasparente – sezione bandi di concorsi e sul portale INPA , dando atto che lo stesso opera con efficacia ex nunc;

3. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al Tar entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente

D.ssa Alessandra Iroso